

	data	consigliere	gruppo		Parere reg tecnica
1	27/04/2020 RITIRATO	Draghi	Fratelli di italia	<p>VISTA la proposta di delibera numero 169/2020 "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico</p> <p>RITENUTO fondamentale per salvaguardare il centro storico e i prodotti tipici fiorentini e toscani da una radicale trasformazione globalista;</p> <p>VERIFICATO che negli ultimi decenni in alcuni rioni storici si sono creati ghetti etnici che hanno stravolto il tessuto urbano tradizionale;</p> <p>SI EMENDA la D E L I B E R A a pagina 8 al capoverso CONSIDERATA inoltre la necessità di formulare interventi di aggiornamento riguardanti: dopo il rigo le attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer" per le quali è stato chiarito che non rientrano nel divieto di insediamento le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;</p> <p>SI AGGIUNGE Dopo il testo si aggiunge un altro rigo Nuove attività di kebab o ulteriori attività di take away di cibi etnici</p> <p>SI EMENDA L'ALLEGATO "testo del regolamento" All'art 4. LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE A pag. 5 dopo il punto g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;</p> <p>SI AGGIUNGE Nuove attività di kebab o ulteriori attività di take away di cibi etnici</p>	<p>La ratio dell'emendamento è chiara, ma imprecisa la definizione tecnica.</p> <p>Il discrimine di ammissibilità non può essere discriminatorio rispetto all'origine dei prodotti o alla tipologia di esercenti.</p> <p>Gli attuali take-away di prodotti etnici sono: o esercizi di somministrazione, o di commercio o di artigiani alimentari. Già dal 2017 non ne possono aprire più seppur per motivazioni diverse da quelle qui poste dal consigliere.</p> <p>Parere tecnico negativo</p>

2	27/04/2020	Draghi	Fratelli di Italia	<p>VISTA la proposta di delibera numero 169/2020 "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico</p> <p>CONSTATA la necessità di alcune attività nonché di privati di reperire il legname necessario per camini, stufette e forni a legna anche nel centro storico</p> <p>VALUTATO che un negozio di legname non costituisce degrado per il centro storico</p> <p>SI EMENDA</p> <p>L'ALLEGATO "testo del regolamento"</p> <p>All'art 4. LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE Al capitolo 2 è vietata inoltre... Al punto e. legnami</p> <p>SI ELIMINA</p> <p>Il punto e. legnami</p>	<p>L'emendamento provocherebbe per il centro storico la liberalizzazione degli esercizi di vendita di legnami. Tali esercizi da sempre hanno questa limitazione motivata dal fatto che sono esercizi che necessitano di grandi aree anche di manovra e che quindi mai si prestano al centro cittadino. Parere tecnico positivo</p> <p><i>RESPIRO</i></p>
3	30/04/2020 <i>A Bando</i>	Bundu e Palagi	sinistra progetto comune	<p>Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art.5, comma 4, come segue: dopo: "Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i... Inserire: "..., effettuati con veicoli a motore termico,... [non possono interessare alcune aree (etc.)]</p>	<p>Il presente regolamento non si inserisce nel definire il limite alla circolazione del centro storico materia della Direzione mobilità. Quindi parere tecnico negativo</p> <p><i>RESPIRO</i></p>

4	30/04/2020 2 B2402	Bundu e Palagi	sinistra progetto comune	<p>Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 8 comma 1, punto i), come segue:</p> <p>dopo: [...] artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008,</p> <p>e prima di [...] purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;</p> <p>inserire: "..., nonché attività relative alle opere dell'ingegno creativo ,...</p>	<p>L'inserimento della vendita di prodotti dell'ingegno creativo rischia di essere molto ampia e di difficile controllo da parte degli organi accertatori. Parere di regolarità tecnica positiva</p> <p>RESPIRO</p>
5	30/04/2020 3 B2402	Bundu e Palagi	sinistra progetto comune	<p>Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 9, comma 5, come segue:</p> <p>Sostituire: "E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.</p> <p>Con il seguente periodo: " E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, nonché quella di schermi a led, lcd o simili, di qualunque foggia, dimensione, tipologia, anche se meramente decorativi e/o relativi ad informazioni ed orari dell'esercizio, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.</p>	<p>Pur ritenendo che non ampli quanto già previsto dalla norma. Parere di regolarità tecnica positivo</p> <p>RESPIRO</p>

6	30/04/2020	Bundu e Palagi 4 Bundi	sinistra progetto comune	<p>Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 9, comma 6, come segue:</p> <p>Sostituire:</p> <p>" E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.</p> <p>Con il seguente periodo: " E' vietata l'esposizione e la compravendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista.</p>	<p>Parere di regolarità tecnica positivo</p> <p>Accordo</p>
7	30/04/2020	Bundu e Palagi 5 Bundi	sinistra progetto comune	<p>Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 2, comma 1, si cassi nell'incipit</p> <p>" Per i prossimi tre anni [...] - eliminando il vicolo temporale della vigenza.</p>	<p>In contrasto con il verbale della soprintendenza ed intesa con la regione toscana. Parere di regolarità tecnica negativo</p> <p>RIN P&P</p>
8	30/04/2020	Bundu e Palagi 6 Bundi	sinistra progetto comune	<p>Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 2, comma 1, punto terzo, come segue:</p> <p>"[(...) è vietato...</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti, in misura superiore al 25% della superficie originaria; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate, per una superficie almeno pari a quella originaria e comunque nel rispetto dei parametri di legge vigenti al tempo dell'ampliamento, solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di 	<p>Parere di regolarità tecnica positivo</p>

				<p>somministrazione o di esercizio; il totale delle nuove superfici acquisite non può superare i 50 metri quadrati; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali". Inserendosi pertanto i tre periodi evidenziati in neretto.</p>	
9	30/04/2020	<p>Bundu e Palagi</p> <p>7 BJWA</p> <p>Autonord</p>	<p>sinistra progetto comune</p>	<p>Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 5, inserendo il comma 3 bis, come segue:</p> <p>" [...] e accesso al mercato.</p> <p>3 bis. Sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco le attività e i servizi di noleggio di veicoli a motore termico, a due o più ruote, anche se d'interesse storico e collezionistico, difformi dalle vigenti norme in materia di limitazioni alla circolazione stabilite dal codice della strada e dai relativi provvedimenti regionali e comunali.</p> <p>4. Al fine di garantire la sicurezza [...]</p>	<p>Il presente regolamento non si inserisce nel definire il limite alla circolazione del centro storico materia della Direzione mobilità. Quindi parere tecnico negativo</p> <p>RESINNO</p>
10	30/04/2020	<p>Bundu e Palagi</p> <p>8 BJWA</p>	<p>sinistra progetto comune</p>	<p>Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 10, aggiungendo al comma 1. il punto d), come segue:</p> <p>dopo:</p> <p>" c) [...] a corredo delle stesse.</p> <p>inserire:</p> <p>d) le saracinesche e le serrande, in luogo del colore originale di fornitura, possono essere ridipinte con colori confacenti alle tinte della facciata e degli infissi già presenti, nonché decorate con opere di street art, alle stesse condizioni di inserimento cromatico armonico.</p>	<p>Materia afferente ad altro ambito dell'amministrazione comunale essendoci specifico regolamento di street art .</p> <p>Parere di regolarità tecnica negativo</p> <p>RESINNO RITIRATO</p>

11	01/05/2020	Lorenzo Masi Roberto de blasi L Masi	5 stelle	<p>Emendamento Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico” ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI Comma 4 ter</p> <p>In caso di convenzioni tra l’Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra oppure tra l’Amministrazione comunale e singole agenzie viaggi/tour, l’attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.</p>	Parere di regolarità tecnica positivo RESPINTO
12		Cellai Jacopo L Cellai Rb		<p>Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p> <p>ART.2 - LIMITAZIONI ALL’INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE</p> <p>comma 1)</p> <p>dopo la parola “UNESCO”</p> <p>cassare l’intero periodo “l’ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l’annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all’esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell’attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di somministrazione o di esercizio; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella “Lista delle attività storiche” di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali”</p>	Parere di regolarità tecnica positivo RESPINTO

13		2 Censi <i>RESRIMO</i>	<p>Titolo 1 - TUTELA DEL CENTRO PATRIMONIO UNESCO STORICO MONDIALE</p> <p>ART. 4 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE</p> <p>comma 1)</p> <p>cassare l'intera lettera f)</p>	<p>L'emendamento provocherebbe la liberalizzazione delle discoteche nel centro storico, quindi nel momento in cui si confermano tutele per la valorizzazione dello stesso spazio verrebbe reputato che le discoteche non abbiano più bisogno di regolamentazione e limite specifico. Tale scelta sarebbe incongruo rispetto all'impianto generale del regolamento e non adeguatamente motivata, quindi illogica. Parere negativo</p>
14		3 Censi	<p>Titolo 1 - TUTELA DEL CENTRO PATRIMONIO UNESCO STORICO MONDIALE</p> <p>ART.4 LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE</p> <p>comma 2)</p> <p>cassare l'intera lettera f)</p>	<p>L'emendamento provocherebbe la liberalizzazione degli esercizi di vendita degli autoveicoli . Parere tecnico positivo</p> <p><i>RESRIMO</i></p>
15		4 Censi	<p>Titolo 1 - TUTELA DEL CENTRO PATRIMONIO UNESCO STORICO MONDIALE</p> <p>ART.4 LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE</p> <p>comma 2)</p> <p>cassare l'intera lettera l)</p> <p><i>RESRIMO</i></p>	<p>L'emendamento provocherebbe per il centro storico la liberalizzazione degli esercizi di vendita di macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori. Tali esercizi da sempre hanno questa limitazione motivata dal fatto che sono esercizi che necessitano di grandi aree anche di manovra e che quindi mal si prestano al centro cittadino.</p>

					Parere tecnico positivo
16		5 C.C.U.S.		<p>Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p> <p>art.6) ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO</p> <p>comma 1)</p> <p>dopo la parola “adempimento” aggiungere : “incluse pratiche presentate a soggetti diversi dall’Amministrazione comunale ma necessarie alla finalizzazione del medesimo”</p>	<p>L'emendamento mira a rendere ammissibili interventi che siano “iniziati” burocraticamente prima del 6/5/2017 anche in enti diversi dall'amministrazione comunale. La precisazione risulta del tutto pleonastica dal momento che il Regolamento parla di procedimenti in generale e non di procedimenti interni all'Amministrazione Comunale (e infatti già oggi gli atti presentati in Soprintendenza o i pareri preventivi Asl sono ovviamente considerati validi</p> <p>Parere di regolarità tecnica positivo</p>
17		6 C.C.U.S.		<p>Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p> <p>art.7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO</p> <p>commal)</p> <p>dopo la lettera c) aggiungere la lettera d) con la seguente dicitura : “la soluzione morfologica degli infissi e delle vetrine degli esercizi commerciali dovrà adeguarsi al tipo di edificio e spazio pubblico</p>	<p>L'emendamento mira ad imporre agli esercizi che vendano prodotti alcolici di fare investimenti oltre a quanto posto dall'articolo ossia bagno e superficie minima anche dei requisiti ad infissi e vetrine . Al momento non si capisce se dovrà essere materia urbanistica o di sviluppo economico.</p> <p>Parere tecnico positivo</p>



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/05/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00010 (PROPOSTA N. 2020/00169)

ARGOMENTO N.236

Oggetto: Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di maggio alle ore 14.30 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dall'art. 73 del D.L. n.18/2020 del 17/03/2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI
 Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Letizia Perini, Mimma Dardano, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Maria Federica GIULIANI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Ubaldo BOCCI	Michela MONACO
Patrizia BONANNI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Maria Grazia MONTI
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCOLLINI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Mimma DARDANO	Mario RAZZANELLI
Roberto DE BLASI	Mirco RUFILLI
Marco DEL PANTA	Laura SPARAVIGNA
Stefano DI PUCCIO	Luca TANI
Alessandro Emanuele DRAGHI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Lorenzo MASI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

VISTI

- gli artt. 49 e 56 del TFUE, recanti i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea;
- la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, nota come direttiva Bolkenstein, attuata sul piano del diritto interno attraverso il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, con la quale sono stati dettati principi generali in ordine all'esercizio delle attività economiche, improntati alla liberalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;
- in particolare i considerando nn. 40 e 56, nonché l'art. 4, par. 1, punto 8, della direttiva 2006/123/CE in forza dei quali 'motivi imperativi di interesse generale' possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni, dovendosi per essi intendere i "motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";
- altresì l'art. 15, par. 3, della direttiva 2006/123/CE, il quale prescrive che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi o al suo esercizio rispondano ai caratteri di non discriminazione, necessità, proporzionalità, come definiti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Sezione IV, 4 luglio 2019, in causa C-377/17; CGUE, Grande Sezione, sentenza 30 gennaio 2018, nelle cause riunite C-360/15 e C-31/16);
- gli artt. 9, 41, 117, 118 Cost.;
- in particolare la giurisprudenza costituzionale in punto di riparto di competenze tra Stato e Regioni nelle materie della tutela della concorrenza, del commercio, dell'artigianato, della tutela dei beni culturali nonché in punto di legittimità costituzionale delle norme attributive ai Comuni del potere di regolamentare l'esercizio del commercio in aree di particolare interesse storico, artistico e culturale (Corte cost. n. 239/2016; m. 105/2016; n. 140/2015; n. 104/2014, nn. 8, 38 e 65/2013);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ss.mm. (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e in particolare: l'art. 6 con il quale è stata attribuita alle Regioni la programmazione della rete distributiva di vendita e, nell'ambito della stessa, la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici:
 - "anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale" (art. 6, comma 1, lett. d);
 - tramite criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino: "i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale" (art. 6, comma 2, lett. b);
 - tramite indirizzi generali che tengano conto dell'ambito territoriale dei "centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali" (art. 6, comma 3, lett. c);

- altresì l'art. 10, comma 1, lett. b), del d.lgs. 114/1998 in forza del quale le Regioni sono abilitate ad introdurre disposizioni "per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici", prevedendo in particolare l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita;
- il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha dato attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa alla circolazione dei servizi nel mercato interno, e in particolare:
 - l'art. 8, comma 1, che definisce quali motivi imperativi di interesse generale (lett. h) che giustificano limitazioni alle attività economiche: "ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";
 - l'art. 11, a norma del quale l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto di una serie di requisiti di carattere discriminatorio, ivi puntualmente elencati;
 - l'art. 15, il quale prevede che ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi debbano essere: non discriminatorie; giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.
- il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, il quale all'art. 3 (abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche) prevede:
 - al comma 1, che Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: [...] d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
 - al comma 7, che le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza e che disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva;
- il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare:
 - l'art. 31, il quale stabilisce che le Regioni e gli enti locali possono prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
 - l'art. 34, il quale prevede che la disciplina delle attività economiche sia improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità;

- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, il quale all'art. 1 prevede al comma 2, che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica;

VISTO:

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il quale all'art. 52 prevede: al comma 1, che i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio; al comma 1-bis, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i Comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd. Decreto SCIA 2), il quale all'art. 1, comma 4, prevede che per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

VISTO:

- il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, il quale prevede all'art. 3, comma 1, che ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza [...] le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;
- il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha dato attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa alla circolazione dei servizi nel mercato interno. In particolare, l'art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) prevede:
 - al comma 1, che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3;

- o al comma 3, che al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività; sempre ai sensi del comma 3, che tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

VISTI:

- la l.r. 23 novembre 2018, n. 62, recante il Codice del commercio, che ha sostituito la l.r. 7 febbraio 2005, n. 28, e in particolare:
 - o l'art. 14 (Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa), il quale prevede che "negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali" (comma 1); e che "la vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico" (comma 3);
 - o l'art. 48 (Esercizio dell'attività), il quale prevede che "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione" (comma 1); che "gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi" (comma 5);
 - o l'art. 49 (Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), il quale prevede, al comma 1, che "il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi: vocazione delle diverse aree territoriali; salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione; esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV".
 - o sempre l'art. 49, comma 2, che prevede che "i requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale"; che "i Comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
 - o il comma 3 della stessa norma, laddove si dispone che "il Comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.
 - o e infine il comma 4, il quale dispone che "il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e

interventi volti a favorire e incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali".

- altresì è l'art. 110, che apre il Capo XV (Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio), e che reca disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale. In particolare, si prevede:
 - al comma 1, che "il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche";
 - al comma 4, che "nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
 - programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
 - forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali [segue...]";
 - al comma 5, che "nelle aree di cui al comma 1 il Comune può:
 - prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;
 - prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

VISTO che:

- il Centro Storico del Comune di Firenze fa parte fino dal 1982 dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO e in quanto tale, secondo la Convenzione di Parigi del 1972, occorre garantire l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future;
- il Centro Storico del Comune di Firenze è pertanto sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della L. 77 del 20 febbraio 2006 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO";

RICHIAMATI:

- gli indirizzi individuati negli strumenti urbanistici attualmente vigenti, in particolare all'articolo 32.6 del Piano Strutturale per il nucleo storico (Area patrimonio UNESCO), di limitazione della specializzazione funzionale della rete delle attività economiche e della concentrazione delle attività, che inducono disagi alla residenza in termini di frequentazione e rumore, garantendo al contempo la

permanenza di attività commerciali e artigianali, con particolare riguardo a quelle tradizionali e storiche;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Firenze ha ormai da tempo avviato un'importante azione finalizzata a tutelare il suo Centro Storico da attività economiche che rischiavano di snaturare la sua identità culturale, approvando il Regolamento recante "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico" (di seguito, Regolamento UNESCO), con Delibera CC n. 4 del 18.01.2016 e provvedendo ad aggiornarlo e modificarlo con le successive Delibera CC n. 27 del 27.04.2017 (a seguito di intesa sottoscritta con la Regione Toscana in data 31 marzo 2017) e Delibera CC n. 58 del 26.11.2018 (a seguito di intesa sottoscritta con la Regione Toscana in data 4 ottobre 2018);
- il Regolamento UNESCO è stato oggetto di impugnativa innanzi al Tar Toscana, che ha dato atto della conformità dello strumento normativo all'ordinamento europeo e nazionale in punto di regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività economiche per finalità di tutela del patrimonio culturale, anche con specifico riferimento alla disciplina relativa alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (Tar Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 1592; Tar Toscana, Sez. II, 8 febbraio 2018, n. 243);

CONSIDERATO come dall'analisi dei dati estratti dagli archivi telematici del Suap e di quelli forniti dall'Ufficio Statistica del Comune e relativi alla consistenza delle attività commerciali, emerge come con l'entrata in vigore della citata regolamentazione il *trend* di crescita delle attività alimentari nel Centro Storico (vendita e somministrazione) sia diminuito, sia in termini di consistenza assoluta che di nuove aperture, in quanto:

- gli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare, sono passati dagli 896 del 2016 agli 885 del 2019, con nessuna nuova apertura nell'ultimo anno censito;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono passati dai 1.062 (numero già raddoppiato rispetto al 2012, quando gli esercizi di somministrazione complessivamente presenti nell'area UNESCO erano 511) del 2016 ai 1.193 nel 2019, mostrando un *trend* ancora in aumento;
- le attività artigianali alimentari sono rimaste sostanzialmente invariate, passando dalle 28 del 2016 alle 29 del 2019.

RILEVATO come all'andamento sopra descritto sia corrisposto un incremento delle aperture al di fuori del Centro Storico, che si è dimostrato coerente con le finalità perseguite col Regolamento UNESCO, ossia di alleggerire la pressione di alcune attività economiche nel contesto del Centro Storico per diffonderne lo sviluppo negli altri Quartieri della città;

RITENUTO che:

- in considerazione dei dati sopra riportati, il divieto di insediare, ampliare o trasferire dall'esterno all'interno del Centro Storico, attività di commercio di generi alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di preparazione e vendita artigianale o industriale di prodotti alimentari sancito dal Regolamento UNESCO debba essere reiterato per ulteriori tre anni visti i risultati ottenuti a partire dal 2016 ed in attesa di poter dare una valutazione complessiva su un periodo significativo di piena applicazione del cosiddetto "blocco", piena applicazione che si può considerare decorrente

dall'entrata in vigore delle modifiche di cui alla citata Delibera CC n. 58 del 26.11.18, con le quali si è posto fine ad una serie di artificiose soluzioni apparse sul mercato e volte ad aggirare ed eludere la ratio e la forma delle norme regolamentari;

- sia opportuno reiterare altresì il provvedimento posto a salvaguardia della salute e sicurezza pubblica nonché a tutela del patrimonio artistico e culturale della città e del decoro urbano, consistente nel divieto di ingresso e di circolazione in alcune zone del centro storico di veicoli elettrici e di velocipedi per il trasporto di persone, utilizzati a fini turistici e che abbiano più di due ruote, già contenuto nel Regolamento UNESCO, come modificato a seguito dell'intesa sottoscritta con la Regione in data 4 ottobre 2018;

VALUTATA la necessità – accanto alla conferma per un periodo di ulteriori tre anni del divieto all'insediamento di nuove attività alimentari e al trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO - di introdurre nel Regolamento in oggetto una serie di ulteriori prescrizioni, misure, chiarimenti e interventi di aggiornamento volti a garantirne una sempre più concreta ed univoca applicabilità;

RITENUTO pertanto di integrare il suddetto Regolamento con prescrizioni:

- di tutela confermando una disciplina specifica per strade la cui vocazione commerciale "storica" sia ritenuta da consolidare e proteggere e inserendo accanto al Ponte Vecchio, via Tornabuoni, via Maggio, via dei Fossi e Lungarno Corsini anche le omogenee: piazza Santa Trinita, piazza Antinori e piazza Frescobaldi;
- a salvaguardia del decoro, con una disciplina specifica relativa al divieto di esposizione di merci e strutture aggiuntive sulla soglia degli esercizi commerciali e sulle pareti esterne dei fabbricati che le ospitano;

CONSIDERATA inoltre la necessità di formulare interventi di aggiornamento riguardanti:

- le attività di somministrazione effettuate in forma accessoria ad ospedali, mense, strutture di accoglienza, caserme etc.;
- gli insediamenti risultati di varianti urbanistiche e valutati come particolarmente favorevoli alla riqualificazione urbana;
- la disciplina specifica per via dei Neri (con la possibilità di effettuare trasferimenti di attività esistenti all'interno della strada);
- le librerie nelle aree tutelate escludendo che possa esservi esercitata somministrazione in forma accessoria;
- gli esercizi storici (con la previsione della possibilità di ampliamento della superficie di vendita per quelli già presenti nella Lista);
- le attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer" per le quali è stato chiarito che non rientrano nel divieto di insediamento le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;
- le attività di commercio all'ingrosso in sede fissa, per le quali è stato precisato che il divieto non si applica se l'insediamento riguarda la sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, purché non sia presente merce destinata alla vendita, ad esclusione del campionario. Non si applica parimenti per la vendita di oggetti preziosi autorizzati ai sensi del T.U.L.P.S.;
- le attività di compro-oro, per le quali è stato precisato che il divieto si applica se viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, specificando che l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);

- le attività di "Erboristerie Professionali", per le quali – al pari di Farmacie e Parafarmacie - è stata precisata l'esclusione dai divieti di cui all'art. 2, per la vendita degli integratori alimentari come individuati dalla Direttiva 2002/46 del 10.06.2002 art. 2, recepita in Italia con il D.Lgs. 169 del 21 maggio 2004, e dei prodotti erboristici alimentari;
- le attività di somministrazione a servizio di pubblico spettacolo;
- il sistema sanzionatorio;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra espresse, di approvare le modifiche al Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico", il cui testo aggiornato e coordinato con quello fino ad oggi vigente è riportato nella colonna di sinistra di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 del D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 e per le finalità indicate all'articolo 52 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, per quanto riguarda le modifiche, proroghe di termini e aggiornamenti al Regolamento in oggetto, il Comune di Firenze ha:

- raggiunto l'Intesa con la Regione Toscana, approvata dalla Giunta Comunale con Delibera GC n. 98 del 1.04.2020;
- sentito il competente Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come da Verbale sottoscritto in data 9 marzo 2020 (prot. 79170 del 10 marzo 2020);
- sentite in data 16.04.2020 le associazioni di categoria convocate;

DATO ATTO che dall'adozione della presente deliberazione non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO di confermare che le misure di tutela, per quanto attiene ai requisiti di insediamento, di cui al Regolamento in oggetto debbano essere recepite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;
- l'articolo 31 del D.L. 201/2011 *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in L. 214/2011;
- il D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- la L.R.T. 62/2018 *Codice del Commercio*;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale, art 32.6 - Nucleo storico;

- il Regolamento Urbanistico;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare il Regolamento "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico" di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato conseguentemente alla Direzione Urbanistica di apportare all'art. 23 delle NTA, volume 1, del Regolamento Urbanistico le modifiche conseguenti all'adozione del presente regolamento in merito ai requisiti di insediamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 21/04/2020

Il Dirigente/Direttore
Lucia De Siero

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	25:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	10:	Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Alessandro Emanuele Draghi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Mario Razzanelli, Luca Tani,
non votanti	0:	

essendo presenti 35 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Mario RAZZANELLI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	25:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffili, Laura Sparavigna,
contrari	0:	
astenuti	9:	Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Alessandro Emanuele Draghi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani,
non votanti	0:	

essendo presenti 34 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 25 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 2	24/04/2020	09/05/2020	28/04/2020	Favorevole
Comm. 3	24/04/2020	09/05/2020	28/04/2020	Favorevole
Comm. 5	24/04/2020	09/05/2020	28/04/2020	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

**"Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"
(TESTO MODIFICATO con TESTO ORIGINALE A FRONTE)**

MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO

Nuovo testo

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.
2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.

**TITOLO I
TUTELA DEL CENTRO STORICO
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE

1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le tipologie di attività più avanti indicate, è vietato:
 - l'insediamento di nuove attività;
 - il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
 - l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di somministrazione o di esercizio; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche,

MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO

(Delibera CC n. 4 del 18.01.2016, modificata da Delibera CC n. 27 del 27.04.2017 in vigore dal 6.05.2017, e da Delibera CC n. 58 del 26.11.2018 in vigore dal 11.12.2018)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.
2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.

**TITOLO I
TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO**

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITÀ VIETATE

1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato l'insediamento di nuove attività e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, **nonché l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti, delle attività esistenti** delle seguenti tipologie:
 - a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
 - b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe, fatte salve le eccezioni elencate al successivo comma 2;
 - c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresa la panificazione.

Storiche e Tradizionali.

I predetti divieti riguardano le attività appartenenti alle seguenti tipologie:

- a. commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
- b. somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe;
- c. attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione.

ART. 3 – DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2

1. Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti:

- a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari;
- b) la vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001;
- c) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- d) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie;
- e) le attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale e relativo disciplinare comunale;

2. Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti le somministrazioni effettuate:

- a) negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice; purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
- b) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale;
- c) nelle stazioni dei mezzi

2. Non rientrano nella tipologia indicata alla lettera b) del precedente comma, e pertanto sono ammesse, le somministrazioni effettuate:

- a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
- b) all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, **attività artigianali alimentari storiche di cui alla lista attività storiche e tradizionali**, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente. In particolare, la superficie per la somministrazione non potrà superare il 25% di quella destinata alla funzione principale;
- c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; al domicilio del consumatore;
- d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un esplicito interesse;
- e) all'interno delle strutture ricettive **alberghiere, come definite dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita scia ai sensi delle normative regionali vigenti.**

- di trasporto pubblico;
- d) nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
- e) con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- f) al domicilio del consumatore (*catering*);
- g) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana;
- h) in forma accessoria, in occasione di attività di pubblico spettacolo autorizzate nell'ambito di manifestazioni/eventi su area pubblica o privata appositamente attrezzata per l'occasione;
- i) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita s.c.i.a. ai sensi delle normative vigenti;

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

1. E' vietato, per le tipologie di attività appresso indicate:

- il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente;
- il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
- l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini,

3. Senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, sono vietati, per le seguenti attività, il nuovo insediamento, l'aggiunta ad altra attività, il trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata alle attività vietate:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che

depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o di somministrazione nei locali originari; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

I predetti divieti riguardano le seguenti tipologie di attività:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente; è possibile la vendita di pizza in forma accessoria purché il prodotto non sia esposto e/o pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio (c.d. "negozi automatizzati") e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui alla vigente legge regionale;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella; come tali si intendono le attività di ristorazione veloce nelle quali il servizio ai tavoli è svolto direttamente dal cliente (self service) mentre il personale addetto alla sala si occupa solo del servizio di pulizia e riordino dei tavoli;
- f) sale da ballo, discoteche e night club, attività alle quali si applicano comunque le seguenti limitazioni:
 - per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque finalizzate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato (quali: utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato), ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in

utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;

c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 e art. 49 comma 2 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii;

d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 65 comma 1 e art. 49 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;

e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;

f) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato quali utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza. Le attività danzanti e di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo con carattere accessorio rispetto all'attività principale di somministrazione. Tale attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione. La superficie per l'intrattenimento non potrà dunque superare il 25% di quella destinata alla somministrazione;

g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;

h) attività di commercio all'ingrosso **in sede fissa, con esclusione della sola sede legale o ufficio di rappresentanza o sede purché non vi sia né deposito né presenza della merce;**

i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio;

j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;

l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.

precedenza;

- le attività di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in forma accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione; quest'ultima attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione, e dunque la superficie per l'intrattenimento non potrà superare il 25% di quella destinata alla somministrazione;
- g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;
- h) attività di commercio all'ingrosso in sede fissa; il divieto non si applica:
 - se trattasi di sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, e comunque se non è presente la merce destinata alla vendita (è ammessa soltanto la presenza del campionario);
 - per la vendita degli oggetti preziosi per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.P.S.;
- i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.Lgs. n. 92 del 2017, esercitata in forma esclusiva o prevalente; l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- k) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.

2. E' vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;

4. E' vietata, inoltre, senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, la vendita in forma esclusiva o prevalente delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, o l'ampliamento della superficie di vendita destinata alle merceologie vietate:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;

- e. legnami;
- f. autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termoidraulici.

- e. legnami;
- f. autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici e simili;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termoidraulici.

3. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico inserito nella Lista delle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine (Categoria A - Eccellenze), se non previa deliberazione del Consiglio Comunale nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine.

ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI

1. Ferme restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.
2. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.
3. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.

4 bis. Fermo restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il centro storico Unesco vendita e/o offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.

4 ter. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.

4. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

ART. 6 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO

1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli 2 e 4 le "attività esistenti", intese come quelle oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima del 06.05.2017, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.
2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data del 05.05.2017.
3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:
- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale vigente e di sue eventuali varianti
 - in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale relativamente a Cinema e Teatri;
 - in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Giunta Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano.

ART. 7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO

1. Tutte le attività alimentari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali, esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:
- a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non

5. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui ai precedenti commi le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento (06.05.2017), subentrano o, **avevano, prima di tale data**, effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, **concluso positivamente**, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento **avesse già ottenuto la deroga ai sensi del disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.**

Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (06.05.2017).

Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:

- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente e di sue eventuali varianti;
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico relativamente a Cinema e Teatri.

ART. 2-BIS - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE

1. Le attività esistenti secondo la definizione di cui **all'articolo** precedente, esclusi i casi di subingresso e i trasferimenti all'interno del Centro Storico Unesco **quando possibile**, che si avvieranno successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.

2. Le attività avviate a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento approvato con Del. C.C. 2016/C/00004 del 18.01.2016 dovranno esercitare l'attività in conformità ai rispettivi titoli e ai limiti oggettivi e funzionali con riferimento ai quali l'attività è stata abilitata, **salvo norme intervenute più favorevoli**, anche qualora intervengano subingressi nella gestione dell'attività.

- inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;
- b. l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di almeno due tipologie di prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la valorizzazione e la specificità del territorio;
- c. nei locali dell'esercizio non devono essere svolte attività di "phone center", "internet point" e "money transfer". E' consentita l'attività di "money change" in forma accessoria e solo se svolta in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
2. Le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno adottare le medesime prescrizioni non derogabili di cui al comma 1. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.
3. Sono escluse dall'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo:
- a. la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche preconfezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13, lettera i), della L.R. n. 62 del 2018, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;
- b. la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;
- c. la vendita dei prodotti alimentari appartenenti alla Tabella Speciale riservata alle Farmacie.
3. Nel caso di subingressi effettuati nella costanza del divieto di cui all'art. 2 comma 1 in una delle attività di cui alle lettere a), b), c) di cui all'art. 2 comma 1, laddove il subentrante richieda che l'Amministrazione comunale accerti la sua adesione al Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, l'Amministrazione farà una promozione specifica degli esercizi che abbiano ottenuto il riconoscimento.
4. Fermi i divieti previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 2, decorso il termine del divieto dei tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2, - salve successive modifiche al presente Regolamento -, le nuove attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 comma 1, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, nonché alle prescrizioni già dettate per le attività esistenti nei successivi articoli del presente Regolamento, che saranno comunque riepilogate allo scadere del periodo di divieto di cui al comma 1 dell'art. 2.
5. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:
- a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;
- b. devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della Regione Toscana, secondo il Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, ivi compresa la possibilità di deroga in esso prevista, eccezion fatta per le attività che hanno ottenuto la deroga ai sensi del medesimo Disciplinare;
- c. nei locali dell'esercizio non dovranno essere svolte attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria e anche mediante apparecchiature automatizzate.
6. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le attività di cui alla lettera b) del precedente comma 1 dell'art. 2, qualora nei locali di esercizio vengano somministrate bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), dovranno adeguare la propria attività ad un disciplinare di Giunta, redatto a cura dell'Ufficio Città Sicura, concertato con tutte le

associazioni di categoria interessate che sarà promulgato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dove saranno indicate alcune misure volte a garantire il rispetto delle norme poste a tutela della quiete pubblica, che dovranno essere adottate, anche in forma consorziata, da quei locali che insistono in alcune zone della città, in alcuni periodi dell'anno e in determinati giorni della settimana, che, sempre di concerto con le associazioni di categoria, saranno individuati nel medesimo disciplinare;

7. Decorso il termine di adeguamento dei 2 anni sopra indicato senza che le attività sopra citate siano state adeguate ai rispettivi requisiti non derogabili, l'Amministrazione assumerà i necessari provvedimenti interdittivi dell'attività.

ART. 3 - QUALITÀ' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI CON IL

SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici.

2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico, gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce.

3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.

4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.

5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, led o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.

6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.

ART. 8 - LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trinita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:

- a. commercio al dettaglio del settore di alta moda, *prêt-à-porter* e abbigliamento firmati;
- b. librerie;

ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

1. Nelle Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le attività di:

- a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta gamma;
- b) librerie;
- c) gallerie d'arte e antiquari;
- d) arredamento e design;

- c. gallerie d'arte e antiquari;
- d. arredamento e design;
- e. banche e assicurazioni;
- f. commercio di oggetti preziosi;
- g. commercio di orologi;
- h. commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
- i. artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;
- j. commercio al dettaglio di fiori e piante.

Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di:

- a. oggetti preziosi;
- b. orologi;
- c. oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.

2. Nelle vie e piazze di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.

3. Nelle vie e piazze di cui ai precedenti commi 1 e 2, in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività sopra elencate.

4. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate all'articolo 4, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l'ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale:

- a. Piazza San Giovanni
- b. Piazza Duomo
- c. Piazza della Repubblica
- d. Piazza Santa Croce
- e. Piazza della Signoria
- f. Piazza San Firenze
- g. Piazza S. Maria Novella
- h. Piazza Pitti
- i. Piazza Santo Spirito
- j. Piazza del Carmine
- k. Piazza SS. Annunziata

5. In Via dei Neri è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. E' ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in Via dei Neri verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.

- e) banche e assicurazioni;
- f) commercio di oggetti preziosi;
- g) commercio di orologi;
- h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
- i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;

j) **commercio al dettaglio di fiori e piante.**

2. Sul Ponte Vecchio è ammesso solo il commercio dei generi di:

- a) oggetti preziosi;
- b) orologi;
- c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.

3. Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Nelle vie di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.

5. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate ai commi 3 e 4 dell'art. 2, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO in una delle seguenti Piazze:

- a) Piazza San Giovanni
- b) Piazza Duomo
- c) Piazza della Repubblica
- d) Piazza Santa Croce
- e) Piazza della Signoria
- f) Piazza San Firenze
- g) Piazza S. Maria Novella
- h) Piazza Pitti
- i) Piazza Santo Spirito
- j) Piazza del Carmine
- k) Piazza SS. Annunziata

6. E' altresì vietato il trasferimento in Via dei Neri delle attività esistenti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 2 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO.

7. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.

8. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città i percorsi dei

servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 42/98 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

ART. 9 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche".
2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche", devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano posti in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, pasta, carne, pesce.
3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.
4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.
5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.
6. E' vietata l'esposizione e la compravendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richi amino l'ideologia fascista e/o nazista.

ART. 5 – ESERCIZI STORICI: TUTELA E DIVIETO DI TRASFORMAZIONE

1. *(omissis)*
2. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico, se non previa deliberazione del Consiglio Comunale **nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle attività storiche e tradizionali.**
3. Ai proprietari degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione riconosce un'agevolazione IMU, così come previsto dal relativo Regolamento comunale.

ART. 10 - MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti

ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro

all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) per i locali sfitti:
 - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
 - divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
- c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.

2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

3. In merito all'uso dei *déhors*, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311 del 2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.

Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- c) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- d) per i locali sfitti:
 - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
 - divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
- c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.

2. In merito all'uso dei *dehor*, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311/2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.

TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTEMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

**ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA
DELLE BEVANDE ALCOLICHE**

1. E' fatto divieto di vendita,

TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTEMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

**ART. 7 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE
BEVANDE ALCOLICHE**

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori

anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.

2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21.00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001.

ART. 12 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.

2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

ART. 13 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").

3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").

diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.

2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune aree del territorio UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n.125.

ART. 8 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02,00 alle ore 06,00.

2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

ART. 9 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (così detto "alcol tour").

3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (così detto "alcol tour"). Quindi il divieto si estende anche agli Organizzatori.

ART. 10 - PULIZIA ESTERNO DEI LOCALI

1. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

ART. 11 - DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:
a) la notte di Capodanno;
b) la notte Bianca;
c) la notte di San Giovanni.
2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato.

TITOLO III

SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - SANZIONI PER IL TITOLO I

1. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 4 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi, con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 3 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi.
3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 13/04/2015.
4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 1, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).

ART. 13 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 15 bis comma 3, in relazione all'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui venga accertata la violazione di cui all'art.7 oltre le ore 24,00 per il commercio al dettaglio in sede fissa e le ore 03,00 per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è del Prefetto.
2. Le violazioni degli articoli 7, 8 e 9 comma 2, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla

ART. 14 - DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:
a) la notte di Capodanno;
b) la notte di San Giovanni.
2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.

TITOLO III

SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - SANZIONI PER IL TITOLO I

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8, è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi dell'attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II:
a) nel caso in cui la violazione di cui all'art. 11 è accertata dopo le ore 24.00, per il commercio al dettaglio in sede fissa, e dopo le ore 03.00, per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto;
b) per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia su area privata che su area pubblica, concernenti i

divieti imposti alla vendita di alcolici dalla legge regionale, considerate di particolare gravità, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due);

- c) in caso di reiterata violazione, secondo la definizione di reiterazione prevista dalla legge regionale, dei divieti di cui alla lettera precedente, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione.

somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 42, 45, 48 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., circoli privati, discoteche, alberghi, etc), sono punite ai sensi dell'art. 42 comma 4, in relazione all'art. 103 comma 2 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..

3. Le violazioni degli articoli 7, 8, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L.125/2001.

4. Le ipotesi previste dagli articoli 9 comma 1 e 10 e le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dalle lettere 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.

5. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni (riconducibili al commercio al dettaglio in sede fissa), concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 bis comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).

6. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione;

7. Ai sensi dell'art. 104 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo II.

8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 104 comma 5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).

ART. 17 –MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche esercitate nell'ambito di cui all'art. 1, comma 2, nonché i profili e gli elementi strutturali e funzionali, principali e accessori, delle medesime, comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

ART. 14 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Ai sensi dell'art. 103 bis L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate negli articoli 12 e 13 del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, disciplinanti le attività previste nel Titolo I e nel Titolo II, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

ART. 18 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti normative:

- il Regolamento di cui alla Delibera del C.C. n. 4 del 18.01.2016, modificata dalla Delibera del C.C. n. 27 del 27.04.2017, in vigore dal 6.05.2017, e dalla Delibera del C.C. n. 58 del 26.11.2018, in vigore dal 11.12.2018;
- il Disciplinare attuativo dell'art. 2, comma 4, punto III, del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Delibera della G.C. n. 153 del 2.04.2019.

ARTICOLO 19 - NORMA FINALE

1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.

ART. 15 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO

1. Il presente testo è coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera di approvazione delle stesse, alle quali è esclusivamente riferibile il contenuto innovativo del Regolamento e che, pertanto, trovano applicazione dalla data dell'entrata in vigore della delibera che le approva.

2. Il Disciplinare attuativo del punto III comma 4 art. 2 del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016 resta in vigore.

3. Restano abrogati:

4. il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;

5. l'art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;

6. qualsiasi altra norma in contrasto con le previsioni del presente regolamento.

ARTICOLO 16 - NORMA FINALE

1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.

Ora:19.47

Verbale: 237

DELIBERAZIONE N.: 2020/00112

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO: REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'USO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00 E DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), C), C-BIS) DEL D. LGS. N. 50/2016

Soggetto/i proponente/i: Stefano Giorgetti

Ufficio proponente: DIREZIONE GARE, APPALTI E PARTECIPATE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole – 28/04/2020

19.47: Interviene Milani Luca

19,47 Esce Gianassi Federico

19.48: Interviene Giorgetti Stefano

19.50 Esce Di Puccio Stefano

19.51: Interviene Fratini Massimo

19.53: Interviene Milani Luca

19.53: Interviene Draghi Alessandro

19.55: Interviene Milani Luca comunica che è stato presentato un emendamento da parte del consiglieri Moro Bundu e Palagi

19.55: Interviene Moro Bundu ritira l'emendamento

19.57: Interviene Milani Luca pone in votazione la delibera 112

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 11

Non Votanti: 2

20.03: Esito: Approvata

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti

Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

Non Votanti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitriji

20.03: Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con le stesse modalità della delibera

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 11

Non Votanti: 2

20.06: Esito: Approvata

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

Non Votanti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitriji

20.06: Interviene Milani Luca in merito alla votazione sulla delibera 169 comunica che non ci sono i 2 voti contrari e quindi la votazione è:

Presenti 35

Favorevoli 25

Contrari 0

Astenuti 10

Non votanti 0

Allegato n. 1: emendamento dei cons. Moro Bundu e Palagi – ritirato

Allegato n. 2: delib. n. 112/2020 - approvata

OGGETTO: - EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 112/2020 – accesso generalizzato alle banche dati

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Ai sensi del vigente **Codice degli Appalti** (Decreto legislativo, 18/04/2016 n° 50), che all'art. 36, comma 6 bis prevede che: "Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 7, come segue:

** ART.7 PUBBLICITÀ*

*Gli elenchi saranno pubblicati sul Profilo del Committente del Comune di Firenze, nella sezione **Elenco Operatori Economici** e così ogni aggiornamento e revisione degli stessi. Il Comune di Firenze consente l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici e ai cittadini richiedenti per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili, alla stregua di qualunque accesso civico generalizzato.*

ART. 8 TUTELA DATI PERSONALI, etc. "

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Prot. 114807 del 4.5.2020

Al Servizio Atti della Direzione del
Consiglio Comunale

e, pc,

Al Direttore della Direzione Gare,
Appalti e Partecipate
Dott. Domenico Palladino

Sede

Firenze, 04.05.2020

Oggetto: Risposta emendamento su proposta di deliberazione n. 112/2020

In riferimento a quanto in oggetto, si premette che:

-il comma 6 bis dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), è **relativo ai mercati elettronici delle pubbliche amministrazioni;**

-la **Banca dati centralizzata** gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all'art. 81 del Codice dei Contratti, **non è ancora stata istituita.**

In merito alla banca dati, sul sito del Ministero è consultabile **lo schema** di Decreto per l'Istituzione, dove all'art. 8, titolato "UTENTI E PROFILI FUNZIONALI", si legge che gli utenti di tale banca dati sono *gli operatori economici, le stazioni appaltanti, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'Anac e altri soggetti individuati dallo stesso Ministero in relazione alle loro competenze funzionali.*

Quindi per tale banca dati non c'è un'utenza generalizzata che può accedervi, ma una utenza limitata a *soggetti individuati.* Lo schema di decreto peraltro prevede, al comma successivo, che ogni utente, in relazione al ruolo, dispone di un profilo che gli consente di aggiornare il proprio fascicolo (se operatore economico) o visualizzare tali dati (se altra amministrazione). Pertanto non è contemplato un accesso alla Banca dati da parte di un qualunque cittadino che non rientri in uno dei tali profili individuati e ad essa dunque non si applica l'istituto dell'accesso civico.

Venendo al Regolamento in questione, il medesimo non riguarda il mercato elettronico ma si limita a costituire, previo avviso pubblico, gli elenchi di operatori economici, ai quali il Comune di Firenze, in base alle modalità stabilite nello stesso regolamento, potrà richiedere n. 3 preventivi (per importo lavori da € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00), o che potrà invitare alle procedure negoziate di volta in volta espletate. Gli elenchi saranno poi istituiti sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dagli operatori economici interessati e previa verifica a campione.

Le verifiche, ai fini dell'istituzione degli elenchi, verranno fatte sul possesso dei requisiti generali attraverso il casellario, l'agenzia delle entrate ecc.. Le stesse verifiche verranno

fatte nuovamente nei confronti di quell'operatore che sia stato invitato ad una determinata procedura e sia risultato l'aggiudicatario, attraverso il servizio AVCPASS istituito dall'Anac, servizio anch'esso non in libera consultazione, essendone l'accesso riservato alla stazione appaltante previa profilazione a mezzo password, stante la presenza di dati riservati, nonché di dati sensibili da tutelare (nelle procedure di affidamento le stazioni appaltanti sono abilitate all'accesso delle documentazioni complementari alle informazioni fornite previa formale autorizzazione rilasciata con il DGUE dal soggetto dichiarante).

I certificati così acquisiti, che hanno validità limitata nel tempo (solitamente 6 mesi), contengono senz'altro dati personali, spesso anche sensibili (basti pensare alle sentenze di condanna). Per questo non possono formare oggetto di accesso civico generalizzato, mettendoli a disposizione di chiunque.

Si può consentire l'accesso agli operatori che ne facciano richiesta relativamente alle certificazioni acquisite nei loro confronti, ma questo non deve essere scritto nel regolamento, perché una volta fatte le verifiche saranno informati dell'esito e delle certificazioni acquisite.

In altri termini, l'accesso civico generalizzato non si applica al codice degli appalti, in quanto trattasi di materia speciale soggetta alla disciplina specifica di cui all'art. 53 D.Lgs 50/16, come affermato in giurisprudenza dal Consiglio di Stato Sez. V, 2.8.2019 n° 5503.

Per quanto esposto, si esprime parere negativo.

Il Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Rita Mantovani



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/05/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00011 (PROPOSTA N. 2020/00112)

ARGOMENTO N.237

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'USO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00 E DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), C), C-BIS) DEL D. LGS. N. 50/2016

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di maggio alle ore 14:30 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dall'art. 73 del D.L. n.18/2020 del 17/03/2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI
 Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Letizia Perini, Mimma Dardano, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Maria Federica GIULIANI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Ubaldo BOCCI	Luca MASI
Patrizia BONANNI	Michela MONACO
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Maria Grazia MONTI
Leonardo CALISTRI	Antonella MORO BUNDU
Jacopo CELLAI	Dmitrij PALAGI
Emanuele COCCOLLINI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Mirco RUFILLI
Marco DEL PANTA	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- con Deliberazione della Giunta n. 2016/G/00325 del 26/07/2016 è stato approvato il "Disciplinare per la formazione e l'uso degli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2016/DD/06393 del 14.09.2016 è stato approvato e pubblicato l'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'appalto di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016";
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2018/DD/08917 del 3.12.2018 è stato approvato l'elenco degli operatori economici revisionato ed aggiornato al 26.11.2018; l'elenco in oggetto è stato oggetto di ulteriori aggiornamenti in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/01756 del 2.03.2020;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici come successivamente integrato e modificato;

Considerato che:

- con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) sono state introdotte significative novità normative in materia di appalti pubblici che hanno interessato anche l'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016;
- in particolare, per quanto attiene ai lavori, le suddette modifiche hanno introdotto, tra l'altro: una maggiore articolazione degli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000.000,00 (con previsione di quattro fasce rispetto alle tre precedenti); la rimodulazione del numero minimo dei soggetti da invitare in caso di procedura negoziata in relazione alle nuove fasce; una ulteriore – rispetto a quella già prevista per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 - ipotesi di affidamento diretto con riferimento ai lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00;
- occorre, pertanto, regolamentare le modalità di formazione e di gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00, di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che il regolamento per la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 disciplinerà le possibilità di utilizzo degli elenchi alla luce delle novità normative *medio tempore* intervenute, nonché le modalità di gestione di detto Elenco, ed in particolare i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" come recentemente aggiornate alla luce D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Ritenuto che il regolamento per l'utilizzo e la gestione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 debba assicurare la parità di trattamento degli operatori in esame, il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, nonché il buon andamento e l'economicità dell'azione amministrativa espressamente richiamati dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, di talché, tra le altre cose, è stato previsto:

- l'istituzione di separati elenchi per ogni classifica di ciascuna attestazione SOA, oltre ad elenchi specifici per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 (e di cui alla lettera b) del'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016) sulla base dei lavori analoghi svolti;
- tempistiche per l'aggiornamento e la revisione degli elenchi;

- modalità di rotazione degli inviti separatamente per ciascun elenco e rotazione degli affidamenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale l'adozione dei Regolamenti comunali, salvo il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, è di competenza del Consiglio Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici espresso sul presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, di non richiedere il parere di regolarità contabile poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare l'allegato "Regolamento per la formazione e l'uso degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 e di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 05/03/2020

Il Dirigente/Direttore
Rita Mantovani

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	11:	Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani,
non votanti	2:	Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 34 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	17/04/2020	02/05/2020	28/04/2020	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze

Firenze, il 17/09/2020

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00 E DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), C) E C-BIS) D.LGS. N. 50/2016

ART. 1

FORMAZIONE E ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Gli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 e di cui alle lett. b), c) e c-bis) del comma 2 dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 sono formati tenuto conto del valore economico degli affidamenti e della categoria di lavorazioni. Più precisamente sono istituiti, per ogni categoria di lavorazioni, sia gli elenchi per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 (sulla base dei lavori analoghi svolti), sia gli elenchi per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, sulla base delle varie classifiche della singola attestazione SOA.

Ogni operatore economico sarà inserito in tutti gli elenchi per i quali abbia dichiarato il possesso dei prescritti requisiti.

Possono chiedere l'iscrizione negli elenchi gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che dichiarino, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare di cui all'art. 80, nonché i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di apposita modulistica predisposta dal Comune.

Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 150.000,00, in luogo di quanto previsto dal sopra citato art. 84, è richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 o, per gli appalti di lavori pubblici riguardanti i beni culturali, di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), ed art. 13 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154.

Gli operatori economici hanno la possibilità di presentare in ogni momento istanza di nuova iscrizione che sarà valutata, ai fini dell'inserimento negli elenchi, in occasione del primo aggiornamento utile (o revisione). Per conseguire l'iscrizione, gli operatori economici devono inviare, mediante pec, apposita domanda firmata digitalmente, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità indicate sul Profilo del Committente, nella sezione operatori economici.

Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi del fatto, sempre mediante pec, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni, ed alle dichiarazioni già rese in sede di richiesta e/o conferma di iscrizione.

ART. 2

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Il Comune procederà ad effettuare l'inserimento negli elenchi di nuove richieste con cadenza trimestrale, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno; a tal fine, saranno valutate le richieste pervenute entro il giorno 15 di ciascuno dei mesi indicati.

Prima del termine di cui sopra, il Comune potrà procedere all'aggiornamento per effettuare la cancellazione dagli elenchi secondo quanto specificato dal successivo art. 6.

ART. 3

REVISIONE DEGLI ELENCHI E VERIFICHE A CAMPIONE

Con cadenza biennale, entro il mese di aprile, il Comune di Firenze - attraverso l'ufficio preposto alla gestione degli elenchi - mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, darà avvio alla procedura di **revisione (c.d. ordinaria)** degli elenchi da concludersi entro il mese di agosto del

medesimo anno. Fino al completamento della procedura di revisione, da formalizzarsi con apposito atto, rimangono in vigore gli elenchi esistenti.

Gli operatori economici interessati al mantenimento dell'iscrizione dovranno presentare apposita richiesta con le modalità e nei termini previsti dall'avviso.

In occasione della revisione degli elenchi saranno, altresì, valutate le richieste di nuova iscrizione pervenute fino a quel momento e non oggetto di precedenti aggiornamenti.

Nel mese di settembre, all'esito della procedura di revisione, l'Amministrazione procederà a sottoporre a verifica, circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, n. 30 operatori economici mediante estrazione a sorte dagli elenchi. Qualora, fosse riscontrata l'assenza dei prescritti requisiti, il Comune procederà alla cancellazione dell'operatore con le conseguenze di cui al successivo art. 6.

In qualunque momento, in ragione di necessità sopravvenute e/o significative modifiche legislative e/o regolamentari l'Ente ha facoltà di procedere ad una revisione straordinaria degli elenchi previa pubblicazione di specifico avviso.

ART. 4

UTILIZZO DEGLI ELENCHI

Il responsabile del procedimento dell'opera pubblica da realizzare, o del lavoro pubblico da eseguire (RUP), una volta predisposta tutta la documentazione tecnica e progettuale, richiede, all'ufficio preposto alla gestione degli elenchi, l'estrazione a sorte di un numero di imprese come di seguito dettagliato a seconda delle ipotesi di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, indicando, altresì, l'oggetto della gara, l'importo, la categoria prevalente ed il suo valore.

Precisamente:

- per le ipotesi di affidamento diretto di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, ossia per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 149.999,99, è facoltà del responsabile del procedimento richiedere l'estrazione degli operatori dagli elenchi. Nel caso in cui il RUP si avvalga di tale facoltà, potrà richiedere l'estrazione da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette operatori;

- per le procedure negoziate aventi ad oggetto affidamenti di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) e c bis) del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, il RUP effettuerà la richiesta con le specifiche che seguono:

Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino ad € 349.999,99	Estrazione da un minimo di 10 ad un massimo di 15 operatori, ove esistenti
Lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e fino ad € 999.999,99	Estrazione da un minimo di 15 ad un massimo di 25 operatori, ove esistenti

ART. 5

SEDUTA PUBBLICA E SORTEGGIO

La scelta degli operatori da invitare alle procedure avviene tramite sorteggio in seduta pubblica.

La data ed il luogo della seduta sono indicati sul profilo del committente del Comune di Firenze almeno due giorni prima del sorteggio.

Il sorteggio è effettuato mediante sistema informatico ed assicura ai sensi di quanto disposto dalle vigenti normative, tramite l'attribuzione di codici alfanumerici agli operatori economici, l'anonimato degli operatori selezionati.

La rotazione degli inviti di cui all'art. 36, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 è garantita separatamente con riguardo a ciascun elenco. Nello specifico, l'operatore economico già sorteggiato ai fini dell'affidamento di lavori per una classifica di una determinata categoria di lavorazione, non potrà più essere sorteggiato fino a che non sia stata estratta la totalità degli operatori economici iscritti nel medesimo elenco; resta, invece, ferma la possibilità, trattandosi di elenchi diversi, di essere sorteggiati per altre classifiche della medesima categoria, oltre che per differenti categorie.

Con riferimento alla rotazione degli affidamenti si richiamano gli obblighi a carico del RUP previsti dalle normative vigenti e ribaditi nelle linee guida ANAC n. 4.

In occasione della revisione c.d. ordinaria si procederà all'azzeramento degli inviti ai fini del sorteggio e della rotazione.

ART. 6

CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI

Si procederà alla immediata cancellazione dagli elenchi degli operatori economici:

- a) che siano risultati privi dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione;
- b) che abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione in uno o più elenchi;
- c) che secondo motivata valutazione del Comune di Firenze abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso Comune;
- d) che abbiano formulato espressa richiesta in tal senso;
- e) che non abbiano manifestato interesse al mantenimento dell'iscrizione in occasione della revisione biennale.

Nel caso di cui alla lettera a) l'operatore economico sarà cancellato da tutti gli elenchi e il medesimo, previa richiesta di nuova iscrizione, non potrà essere reinserito prima che sia decorso un anno dalla cancellazione. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) - ove la perdita dei requisiti non venga comunicata dall'operatore entro il termine di cui all'art. 1 ultimo paragrafo, l'operatore economico sarà cancellato da tutti gli elenchi e il medesimo, previa richiesta di nuova iscrizione, non potrà essere reinserito negli elenchi prima che siano decorsi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.

Nel caso di cui alla lettera c), ai fini della cancellazione da tutti gli elenchi, troverà applicazione il termine di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, comma 10-bis.

ART. 7

PUBBLICITÀ

Gli elenchi saranno pubblicati sul Profilo del Committente del Comune di Firenze, nella sezione Elenco Operatori Economici e così ogni aggiornamento e revisione degli stessi.

ART. 8

TUTELA DATI PERSONALI

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation - GDPR*).

Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono e sarà effettuato dal personale incaricato per le sole finalità connesse con la presente procedura.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, con sede in Firenze, Piazza della Signoria n. 1.

Al titolare, per il tramite del Responsabile del trattamento designato, i soggetti interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A seguito dell'approvazione, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2016/G/00325 del 26/07/2016, del "Disciplinare per la formazione e l'uso degli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Firenze ha istituito l'"Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'appalto di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00", che è stato revisionato e aggiornato alla data del 26.11.2018, come da Determinazione n. 2018/DD/08917 del 3.12.2018, nonché successivamente aggiornato, in ultimo alla data del 02.03.2020.

Pertanto, gli operatori economici già iscritti nei suddetti elenchi alla data del 02.03.2020, saranno automaticamente inseriti negli Elenchi degli operatori economici di cui al presente Regolamento, come descritti all'art. 1.

La prima revisione sarà attivata entro il mese di maggio 2020 e conclusa entro il 30.09.2020.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, integrate, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative, o regolamentari.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione; da tale data cessa l'efficacia di altre disposizioni interne disciplinanti la materia. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Ora:20.08

Verbale: 238

RISOLUZIONE N. 2020/507

OGGETTO: Trasferimento sede Roberto Cavalli spa - Coronavirus

Proponenti:

20.08: Interviene Milani Luca

20.08: Interviene Draghi Alessandro

20.14: Interviene Sparavigna Laura

20.17: Interviene Milani Luca

20.17: Interviene Plagi Dmitrji

20.19: Interviene Milani Luca

20.19: Interviene Moro Bundu

20.19: Interviene Milani Luca pone in votazione la risoluzione 507

Presenti 34

Favorevoli 32

Contrari 0

Astenuti 2

Non votanti 0

20.23 Esito: Approvata

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Monti M. Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura, Tani Luca

Astenuti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrji

20.25 Interviene Milani Luca toglie la seduta

Allegato n. 1: risoluzione n. 507/2020 - approvata



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/05/2020

Risoluzione N. 2020/00507

ARGOMENTO N 238

Oggetto:

Trasferimento sede Roberto Cavalli spa - Coronavirus

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di maggio alle ore 14.30 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dall'art. 73 del D.L. n.18/2020 del 17/03/2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Letizia Perini, Mimma Dardano, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Maria Federica GIULIANI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Ubaldo BOCCI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Michela MONACO
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Maria Grazia MONTI
Leonardo CALISTRI	Antonella MORO BUNDU
Jacopo CELLAI	Dmitrij PALAGI
Emanuele COCOLLINI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Mirco RUFILLI
Marco DEL PANTA	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI
-------------------	------------------

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Roberto Cavalli S.p.A. È un'azienda fiorentina di alta moda fondata da Roberto Cavalli cinquant'anni fa, che da decenni ha sede nel comune di Sesto Fiorentino in località Osmannoro;

RICORDATO che il marchio è stato venduto ad una holding di Dubai nel 2019;

APPRESO dalla stampa che i vertici dell'azienda hanno pianificato la chiusura e lo spostamento della sede da Sesto Fiorentino a Milano; decisione avvenuta in tempi rapidi e presentata come extrema ratio seppur in controtendenza rispetto ai segnali di crescita della filiera della moda nell'area metropolitana fiorentina;

RILEVATO che nella sede di Sesto Fiorentino lavorano circa 170 dipendenti a cui è stato proposto il trasferimento;

SAPUTO dell'incontro svoltosi in Regione Toscana il 30 Aprile scorso fra le istituzioni e la dirigenza aziendale, tale incontro ha avuto attualmente esito negativo;

APPRESO che il piano industriale con la riduzione dei costi del personale è stato definito prima della crisi sanitaria, e tra l'altro mai presentato alle organizzazioni sindacali o alle Istituzioni presenti al tavolo di crisi;

RISCONTRATO altresì che le OO.SS hanno confermato alla proprietà il mandato assembleare stabilito dai lavoratori che hanno giudicato l'ipotesi di trasferimento come inaccettabile, chiedendo alla Regione Toscana la riattivazione del tavolo di crisi, dove peraltro più volte è stata ribadita la centralità del territorio anche per il rilancio dell'azienda;

VALUTATA una scelta infelice confermare una tale misura in periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 in quanto la situazione epidemiologica nazionale e nella nostra Regione ha creato numerose e gravi ripercussioni per il settore turistico nazionale ed internazionale, il quale inficia non solo nel campo della ristorazione e dell'ospitalità ma seppure limitatamente anche nel settore dell'artigianato e della moda fondamentale per migliaia di lavoratori e famiglie nel nostro territorio;

RICHIAMATE le leggi numero 80 del 2005 e la 166 del 2009 aventi come oggetto la tutela del marchio e le disposizioni per la competitività delle aziende italiane;

CONSIDERATO che nell'ultimo decennio sono sempre più numerosi fenomeni di vendita dei brand storici italiani a holding e multinazionali estere sia europee che extraeuropee; che spesso il fatto contribuisce alla delocalizzazione della produzione o a conseguenti contrazione del fabbisogno lavorativo;

CONSTATATO che la Regione Toscana insieme al Sindaco Nardella e l'Amministrazione Comunale si sono impegnati pubblicamente ad intraprendere un'iniziativa volta a mantenere la produzione e lo stabilimento Roberto Cavalli S.p.a. all'interno del territorio fiorentino;

CONSIDERATO che tutti i gruppi consiliari che compongono il "Patto per la città" hanno ravvisato la necessità di una presa di posizione chiara in favore dei lavoratori della società Roberto Cavalli Spa con sede nell'area metropolitana fiorentina;

ESPRIME

Interesse e preoccupazione per la situazione di tutti i lavoratori della Roberto Cavalli S.p.A. cui situazione avrà un forte impatto sociale ed economico anche per il territorio fiorentino;

Solidarietà ai 170 lavoratori ed alle rispettive famiglie coinvolti nella vicenda;

SOLLECITA

Il Governo a legiferare affinché sia favorita la permanenza della produzione, degli stabilimenti e delle sedi legali delle società proprietarie dei marchi storici italiani all'interno del territorio nazionale;

AUSPICA

La creazione di un albo nazionale e regionale di brand e marchi storici italiani, che garantisca il mantenimento della produzione degli stessi sul territorio nazionale anche se dovessero essere acquistati da imprenditori stranieri.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	32:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Andrea Asciti, Donata Bianchi, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Marco Del Panta, Alessandro Emanuele Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna, Luca Tani
contrari	0:	
astenuti	2:	Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,
non votanti	0:	


essendo presenti 34 consiglieri

ESITO: Approvata

Consiglio Comunale del 4 maggio 2020
Deliberazioni da n. 2020/C/00010 a n.2020/C/00011

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Ascione)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luca Milani)

